



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI REGOLAMENTO INTERNO N. 4**

---

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE d'iniziativa della Consigliera Baldin

**ISTITUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISPOSTA ALLE PETIZIONI E DI INFORMAZIONE SULLE MEDESIME AL CONSIGLIO REGIONALE. MODIFICA ALL'ART. 60 DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 MARZO 2015 N. 7**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 settembre 2024.

**ISTITUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISPOSTA ALLE PETIZIONI E DI INFORMAZIONE SULLE MEDESIME AL CONSIGLIO REGIONALE. MODIFICA ALL'ART. 60 DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 MARZO 2015 N. 7**

*Relazione:*

*La crisi della rappresentanza politica è una specie del fenomeno generale della crisi della partecipazione alla vita sociale, culturale, sindacale e, financo religiosa. Il cittadino e la cittadina veneti si sentono poco rappresentati e vanno poco a votare – significativo il dato delle ultime elezioni europee che ha visto una percentuale del 52,60% del corpo elettorale – per un novero di cause endogene al corpo sociale, ma anche esogene.*

*Tra le prime di certo vi è un calo della tensione ideale, un disinteresse per i corpi intermedi, un invecchiamento della popolazione e una passivizzazione sociale. Tra le cause esogene vi sono di sicuro la riduzione del numero degli eletti specie nei Comuni e negli organi di decentramento comunale, le leggi elettorali ipermaggioritarie, la riduzione del potere degli organi collegiali a favore del capo dell'esecutivo: il sindaco, il presidente della Giunta regionale.*

*In tutto ciò la cittadinanza attiva sembra limitarsi all'esercizio di diritti estrinsecatisi in forme giuridiche quali le procedure di accesso agli atti, beninteso sacrosante, ma insufficienti a far sentire il punto di vista popolare sui processi decisionali. Il Consiglio regionale, in questo quadro, svolge la doverosa attività informativa ampia, diffusa e pluralista come disposto dall'art. 9 capoverso dello Statuto veneto, e può ricevere informazioni dai cittadini grazie all'audizione di gruppi organizzati nelle sedute di Commissione come ammesso dall'art. 44 commi II e III Statuto. Il Consiglio deve spingere sempre più la sua attività alla promozione della partecipazione attiva e consapevole alla legislazione, alla programmazione e alla pianificazione delle decisioni pubbliche.*

*Nella piena consapevolezza che invertire la tendenza sopradescritta di disaffezione dalla cittadinanza attiva risulta assai difficile, come gruppo politico riteniamo fondamentale estendere gli istituti di partecipazione diretta alla vita politico-istituzionale. Con la presente proposta si prevede, dunque, di intervenire su un istituto previsto nella prima parte – dunque tra i principi generali – della Costituzione repubblicana. L'art. 50 offre, infatti, a tutti i cittadini lo strumento della petizione alle Camere con la finalità duplice: promuovere provvedimenti legislativi o comuni necessità.*

*L'istituto della petizione, benché non previsto dallo Statuto, trova una disciplina molto puntuale nei tre commi dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio regionale, nondimeno le attuali disposizioni paiono poco cogenti rispetto alle risposte da parte dell'organo legislativo regionale. Il fatto appare stridente in ragione del fatto che alcune Regioni prevedono persino l'obbligo di trattazione o risposta in Statuto e, segnatamente: Campania, Lazio e Liguria.*

*Per quanto esposto proponiamo la riforma dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, approvato con la DCR n. 7 del 3 marzo 2015: specificando nel comma I che la petizione può essere proposta da un cittadino identificabile come singolo o in forma associata e in questo secondo caso deve essere reperibile un promotore e nel comma II il vaglio di ammissibilità dell'Ufficio di presidenza, introducendo al comma III l'obbligo di trasmissione*

*alla commissione entro trenta giorni in alternativa alla risposta scritta in caso di pronuncia di inammissibilità mentre il nuovo comma IV dispone l'obbligo, e non la mera facoltà, di riferire al Consiglio regionale con una relazione istruttoria entro sessanta giorni da inviare anche al promotore della petizione.*

**ISTITUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISPOSTA ALLE PETIZIONI E DI INFORMAZIONE SULLE MEDESIME AL CONSIGLIO REGIONALE. MODIFICA ALL'ART. 60 DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 3 MARZO 2015 N. 7**

***CAPO I – Riforma dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto***

**Art. 1 - Riforma dell'art. 60 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto.**

1. Il comma 1 dell'art. 60 della Deliberazione Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 è così modificato: “1. Ogni cittadino, identificabile come singolo, ovvero ogni gruppo di cittadini, in forma associata in questo caso identificabile con un promotore, può depositare con qualsiasi forma petizioni al Consiglio per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di competenza regionale, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.”

2. Il comma 2 dell'art. 60 della Deliberazione Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 è così modificato: “2. Ciascuna petizione, previamente sottoposta al vaglio di ammissibilità dall'Ufficio di presidenza entro il termine di trenta giorni dal deposito, è trasmessa alla Commissione competente per materia la quale, ove abbia all'esame progetti di legge o proposte di provvedimento sullo stesso argomento, discute gli atti congiuntamente alla petizione stessa.”

3. Il comma 3 dell'art. 60 della Deliberazione Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 è così modificato: “3. L'Ufficio di presidenza, ove non rispetti il termine di cui al comma 2 per il proprio sindacato, deve trasmettere alla Commissione competente la petizione, ove ritenga una petizione inammissibile, deve comunicare in forma scritta la decisione al promotore dell'atto.”

4. Dopo il comma 3 dell'art. 60 della Deliberazione Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 è inserito il seguente: “4. Le commissioni devono riferirne al Consiglio, entro sessanta giorni dalla trasmissione inviando la relazione istruttoria anche al promotore della petizione.”



## INDICE

<i>CAPO I – Riforma dell’art. 60 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto</i> .....	3
Art. 1 - Riforma dell’art. 60 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto. ....	3